

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Le spese del giudizio che pronuncia sulla competenza seguono la soccombenza nonostante la modifica all'art. 91 c.p.c.

Le spese del giudizio che pronuncia sulla [competenza](#) seguono la [soccombenza](#) ai sensi dell'[art. 91 c.p.c.](#), ancorchè il legislatore della L. n. 69 del 2009 abbia soppresso nella nuova formulazione del primo comma del citato articolo ogni riferimento al giudice regolatore della competenza. Il fatto che il legislatore non abbia sentito il bisogno di modificare la forma della decisione sulla sola competenza dalla sentenza all'ordinanza nell'[art. 91, comma 1, primo inciso c.p.c.](#) appare dovuto alla circostanza che egli abbia stimato che il mutamento non avrebbe potuto essere inteso come diretto ad escludere che il giudice che declina la competenza non debba provvedere sulle spese, com'era pacifico dovesse fare quando la forma del decidere era la sentenza. Tanto perchè, pacificamente, vanno ritenuti riconducibili al concetto di sentenza provvedimenti non formalmente tali. Deve, dunque, ritenersi che è priva di qualsiasi valore la soppressione dell'originario secondo inciso dell'[art. 91 c.p.c.](#), nel senso che essa non può essere intesa nel senso della sottrazione del dovere di pronunciare sulle spese allorquando si regola la competenza. Pertanto, va escluso che sia stata eliminato l'obbligo del giudice di merito che declina la competenza di provvedere sulle [spese di lite](#).

Corte di appello di Lecce, sentenza del 20.1.2017

...omissis...

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Y, ritualmente citato e non comparso.

Con l'unico motivo, l'appellante si duole della omessa pronuncia in ordine alle spese di lite. La doglianza è fondata. Le spese del giudizio che pronuncia sulla competenza seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., ancorchè il legislatore della L. n. 69 del 2009 abbia soppresso nella nuova formulazione del primo comma del citato articolo ogni riferimento al giudice regolatore della competenza.

Di fronte alla soppressione del riferimento de quo ed alla constatazione che il primo inciso, rimasto immutato, si riferisce alla sentenza che chiude il processo davanti al giudice che la pronuncia, l'interprete potrebbe essere tentato di ritenere che il legislatore abbia voluto negare che il giudice di merito, quando declina la competenza e, quindi, chiude il processo davanti a sè, debba provvedere sulle spese, come sempre si era ritenuto: infatti, stante la modificazione dell'art. 279, comma 1, c.p.c., la pronuncia declinatoria della competenza è adottata con ordinanza e non più con sentenza, come afferma invece l'art. 91, comma 1, c.p.c.. Si dovrebbe, di conseguenza, pensare che le spese del giudizio di merito davanti al giudice dichiaratosi incompetente dovrebbero sempre essere regolate con la pronuncia definitiva dell'intero giudizio davanti al giudice competente.

Questa esegesi dell'immutato primo inciso dell'art. 91 c.p.c., nel senso di espungere da esso l'ordinanza declinatoria della competenza, non pare, però, accoglibile, perchè, ipotizzando che il legislatore della L. n. 69 del 1969 si sia comportato secondo il criterio del buon legislatore, che non ignora l'esegesi della norma che lascia immutata, pur mutando altra norma che ricadeva nel suo ambito di applicazione, e, dunque, su di essa fa conto anche quando modifica l'altra norma, è giocoforza ritenere questo: l'esegesi dell'art. 91, comma 1, primo inciso, era pacifica nel senso che l'applicazione della norma si correlava all'attitudine del provvedimento giudiziale a chiudere il processo davanti al giudice, così ponendosi il problema della sopportazione dei suoi costi al lume dell'onere di anticipazione, di cui all'art. 90 c.p.c.. La norma era, dunque, pacificamente ritenuta applicabile a provvedimenti di chiusura rappresentati da decreti o ordinanze, assumendo valore il loro contenuto di chiusura del processo davanti al giudice (a titolo di esempio, si vedano Cass. n. 4720 del 1994 e già Cass. sez. un. n. 6066 del 1983).

Ora, data questa situazione esegetica, il fatto che il legislatore non abbia sentito il bisogno di modificare la forma della decisione sulla sola competenza dalla sentenza all'Ordinanza nell'art. 91, comma 1, primo inciso c.p.c.. appare dovuto alla circostanza che egli abbia stimato che il mutamento non avrebbe potuto essere inteso come diretto ad escludere che il giudice che declina la competenza non debba provvedere sulle spese, com'era pacifico dovesse fare quando la forma del decidere era la sentenza (ex multis: Cass. n. 10911 del

2001). Tanto perchè, pacificamente, vanno ritenuti riconducibili al concetto di sentenza provvedimenti non formalmente tali.

Deve, dunque, ritenersi che è priva di qualsiasi valore la soppressione dell'originario secondo inciso dell'art. 91 c.p.c., nel senso che essa non può essere intesa nel senso della sottrazione del dovere di pronunciare sulle spese allorquando si regola la competenza (cfr. Cass. civ. Sez. VI, Ord., 09-11-2011, n. 23359).

Le considerazioni sopra svolte escludono che sia stata eliminato l'obbligo del giudice di merito che declina la competenza di provvedere sulle spese di lite.

Pertanto, in riforma del provvedimento impugnato, devono essere regolamentate le spese del giudizio di primo grado secondo il consueto principio della soccombenza.

Considerato che esso era stato iniziato dinnanzi a giudice incompetente ad opera xxxxxxx quest'ultima è tenuta a rifonderle, nella misura di cui in dispositivo in considerazione del valore della controversia e dell'attività svolta.

Parimenti dev'essere condannata la predetta società al pagamento delle spese di questo grado, liquidate come in dispositivo in ragione del valore della controversia e dell'attività svolta.

Nulla per spese deve disporsi in favore dell'appellato Y, rimasto contumace.

pqm

La Corte d'Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, condanna la xxxx pagamento, in favore xxxx, delle spese del primo grado, liquidate in complessivi € 406,00, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; condanna altresì xxxxx pagamento, in favore di xxxxxx delle spese di questo grado, liquidate in complessivi € 2.169,00, di cui € 309,00 per spese, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.